



Documentazione

Data 10 agosto 2011

Convenzione fiscale tra Svizzera e Germania

La Germania e la Svizzera intendono consolidare le loro relazioni nel settore finanziario ed economico nonché rafforzare la collaborazione in materia fiscale. In data odierna i negoziatori di entrambi i Paesi hanno formalmente concluso la loro missione con la parafatura della convenzione. Validata per l'avvenire, ma anche per il passato, la convenzione garantisce un'imposizione effettiva dei valori patrimoniali detenuti in Svizzera da contribuenti tedeschi. La convenzione stabilisce che:

1. sui futuri redditi e utili da valori patrimoniali sarà riscossa un'imposta con effetto liberatorio, e
2. per i valori patrimoniali non tassati collocati in Svizzera da contribuenti tedeschi si procederà a un'imposizione a posteriori.

La tassazione degli investimenti patrimoniali di cittadini tedeschi in Svizzera è una questione che occupa già da tempo i Governi di entrambi i Paesi. Al riguardo è emerso che attuando unicamente misure unilaterali non era possibile raggiungere una soluzione soddisfacente. La Germania e la Svizzera hanno quindi deciso di adottare un approccio comune per ottenere, in primo luogo, che le pretese fiscali tedesche siano soddisfatte in occasione di futuri investimenti effettuati in Svizzera da contribuenti tedeschi e, secondariamente, che una regolamentazione accettabile per tutte le parti interessate sia proposta per il passato attraverso il pagamento a posteriori di un'imposta forfettaria.

La soluzione negoziata unisce due richieste legittime, ovvero, la tutela della sfera privata dei clienti bancari, da una parte, e la garanzia della riscossione di pretese fiscali giustificate, dall'altra.

La Svizzera e la Germania sono unanimi nel dichiarare che, per l'effetto esplicito, la

collaborazione bilaterale negoziata nella convenzione corrisponderà a lungo termine allo scambio automatico di informazioni applicato ai redditi da capitali.

Imposizione futura di redditi da capitali di contribuenti tedeschi in Svizzera

È prevista l'introduzione di un'imposta liberatoria per i redditi da capitali di contribuenti tedeschi in Svizzera, che corrisponde materialmente all'imposta liberatoria tedesca. La convenzione tra la Germania e la Svizzera prevede quindi che gli agenti pagatori svizzeri riscuotano alla fonte un'imposta liberatoria equivalente all'imposta liberatoria tedesca. L'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva del Consiglio 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi non verrà pertanto pregiudicato.

L'aliquota dell'imposta liberatoria corrisponde a quella applicata in Germania, ovvero al 25 per cento. Allo stesso tempo gli agenti pagatori svizzeri prelevano un importo equivalente al supplemento di solidarietà tedesco, pari al 5,5 per cento dell'imposta riscuotibile, per cui l'aliquota complessiva ammonta al 26,375 per cento. Su richiesta del contribuente, gli agenti pagatori svizzeri prelevano anche un importo supplementare per l'imposta di culto.

Il contribuente tedesco ha tuttavia anche la possibilità di dichiarare i propri redditi alle autorità finanziarie tedesche attraverso gli agenti pagatori svizzeri.

Questa normativa garantisce nel suo complesso che i redditi da capitali vengano tassati in modo identico in Svizzera e in Germania e che quindi non sussistano più distorsioni della concorrenza, dovute al diritto fiscale, tra la piazza finanziaria tedesca e quella svizzera.

Pagamento a posteriori di un'imposta sui valori patrimoniali non tassati in passato

Ai fini di una soddisfacente soluzione per l'imposizione dei futuri redditi da capitali è stato necessario trovare al contempo una soluzione per i redditi conseguiti nel passato.

Secondo una base di calcolo definita nella convenzione sarà possibile procedere a un recupero d'imposta forfettario e anonimo sotto forma di pagamento unico a favore del fisco tedesco da distribuire, conformemente alla regolamentazione vigente in materia di imposta sul reddito, alle collettività interessate.

Il capitale a disposizione su un conto o deposito svizzero a una determinata data di riferimento fissata nel passato funge di principio da base di calcolo.

La combinazione tra la base di calcolo e l'aliquota dell'imposta permette di tenere conto nel calcolo dell'imposta della durata del deposito degli investimenti non tassati in Svizzera. L'onere individuale sul capitale varia tra il 19 e il 34 per cento. Per il calcolo di questo onere individuale si considera la durata della relazione con il cliente

nonché l'importo iniziale e finale del capitale. Questo calcolo tiene parimenti conto del fatto che parte delle pretese fiscali tedesche potrebbe essere già prescritta.

In luogo dell'imposizione forfettaria per il passato, il contribuente può dare il suo consenso alla trasmissione, alle competenti autorità finanziarie tedesche, dei dati necessari ai fini di una tassazione individuale.

Con il pagamento dell'imposta, le pretese fiscali pendenti sono considerate estinte al momento del loro insorgere. In tal modo sono poste le basi per un nuovo inizio.

Tuttavia questo effetto non si produce per i valori patrimoniali provenienti da un crimine o se prima della firma della convenzione la competente autorità tedesca disponeva di indizi relativi a valori patrimoniali non tassati.

Chiunque si oppone espressamente all'imposizione forfettaria oppure all'imposizione individuale dei suoi investimenti non tassati in Svizzera deve chiudere i suoi conti o depositi in Svizzera. La Svizzera metterà a disposizione i dati raccolti a tale proposito. Bisogna osservare che l'OCSE sta elaborando un sistema che renda possibile, entro un quadro definito, l'assistenza amministrativa per interi gruppi di clienti esteri di banche.

Allo scopo di dare agli interessati la possibilità di prendere una decisione in merito, entro due mesi dall'entrata in vigore della convenzione essi saranno informati dai loro istituti di credito svizzeri sul contenuto della convenzione e sui relativi diritti e doveri. In seguito gli interessati avranno tempo per decidere quale comportamento adottare e prendere i relativi provvedimenti.

L'imposizione a posteriori è effettuata in Svizzera. Le autorità svizzere garantiscono sia la corretta esecuzione del recupero d'imposta sia il controllo delle banche coinvolte. Quale segno della loro buona volontà di attuare la convenzione secondo il suo senso e spirito, le banche svizzere si impegnano a fornire una prestazione sotto forma di un acconto di 2 miliardi di franchi. Questo acconto verrà compensato attraverso gli ulteriori pagamenti unici e restituito in tal modo alle banche.

Infine, la soluzione negoziata garantisce che su depositi o conti in Svizzera non saranno più depositati capitali non tassati di contribuenti tedeschi.

Garanzia per il futuro

Per impedire che in futuro vengano di nuovo depositati averi non dichiarati nonostante l'imposta liberatoria, è prevista l'introduzione di un meccanismo di garanzia. Questo consiste in un obbligo di informare delle autorità svizzere che va oltre l'attuale standard minimo dell'OCSE. Per entrambe le parti è ovvio che non potranno essere presentate domande di informazioni in modo arbitrario, ragione per cui è esclusa la ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni, la cosiddetta «fishing expedition».

Se il competente ufficio delle finanze tedesco ritiene di avere un motivo plausibile per verificare la correttezza e la completezza dei dati che un contribuente tedesco ha fornito nella sua dichiarazione d'imposta riguardo a possibili depositi di capitale in Svizzera, le autorità finanziarie tedesche potranno riesaminare in futuro tali dati, presentando una domanda alla Svizzera con la quale chiedono informazioni sugli eventuali conti o depositi del contribuente interessato detenuti durante il periodo oggetto della domanda presso un agente pagatore svizzero. Non è necessaria l'indicazione dell'agente pagatore svizzero.

Di principio la Svizzera deve rispondere a tali domande. Il loro numero è limitato e dopo l'entrata in vigore della convenzione sarà compreso tra 750 e 999 per un periodo di due anni. Il numero delle domande è stato stabilito da un comitato composto in modo paritetico di rappresentanti di entrambi gli Stati contraenti. Successivamente, sulla base dei risultati, il numero potrà cambiare.

Altri punti della convenzione

Grazie ad agevolazioni amministrative, anche l'accesso al mercato tedesco per gli istituti di credito svizzeri sarà migliorato. In particolare sarà semplificata l'applicazione della procedura di esenzione (Freistellungsverfahren) per le banche svizzere in Germania e abrogato l'obbligo di avviare le relazioni con i clienti tramite un istituto sul posto.

In virtù della convenzione, la Germania non ha più motivo di acquisire dati rubati. La Svizzera si impegna a rinunciare al perseguimento penale contro persone che hanno partecipato all'acquisto illegale di dati bancari.

Nella convenzione è inoltre previsto che la Germania abbandoni il perseguimento penale contro i collaboratori delle banche che hanno partecipato a reati fiscali avvenuti prima della firma della convenzione, purché le relative fattispecie non fossero già note prima della sua firma e le persone coinvolte ne fossero a conoscenza o ne fossero chiaramente consapevoli.

In una prima presa di posizione la ministra delle finanze Eveline Widmer-Schlumpf si dice soddisfatta dell'esito dei negoziati. «I negoziatori hanno lavorato duro e conseguito un risultato positivo. La convenzione è un elemento importante della politica del Consiglio federale in materia di mercati finanziari, finalizzata alla gestione dei patrimoni conformi sotto il profilo fiscale. Tutto questo crea certezza del diritto e a lungo termine rafforzerà la competitività e la reputazione della piazza finanziaria svizzera».

Informazioni: Roland Meier, portavoce del DFF, +41 (0)31 322 60 86
Mario Tuor, capo della Comunicazione SFI, +41 (0)31 322 46 16